



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24/08/2012

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 18

Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 1 della L.R. 11 giugno 2012 n.16 che disciplina la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari attingendo i componenti, mediante sorteggio, da un elenco di revisori legali formato a seguito di avviso pubblico.

VISTO che l'art. 1 co. 3 della L.R. 11 giugno 2012 n.16 rinvia ad un provvedimento di Giunta la disciplina dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di Presidente.

VISTO l'art. 12 del Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della Legge regionale n. 15/2008

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 1692 del 07/08/2012 di adozione del Regolamento

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Elenco dei revisori legali

1. La Regione Puglia istituisce, presso il Servizio competente, un elenco nel quale sono inseriti, a

seguito di avviso pubblico, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello provinciale.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3.

Art. 2

Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, articolato a livello provinciale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

- a) Il nome, il cognome e la data di nascita;
- b) La data ed il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali;

2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione provinciale e reso pubblico sulle pagine del sito internet della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con più di 20.000 abitanti o enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica - comunque denominati - ciascuno per la durata di tre anni;
- c) aver conseguito, nel triennio precedente, almeno 15 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi;

Art. 4

Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco

1. Il termine per la presentazione della domanda d'inserimento nell'elenco dei revisori legali è fissato con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e divulgato anche sulle pagine del sito internet istituzionale.

2. La richiesta redatta su apposito modello allegato all'avviso, è presentata alla Regione Puglia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso.

3. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico.

Art. 5

Formazione ed aggiornamento dell'elenco

1. Il Servizio competente, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori legali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Il mantenimento nell'elenco è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'art. 3, a pena di cancellazione, secondo le modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet della Regione. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione a nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, Il Dirigente del Servizio regionale competente, provvede ad aggiornare l'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Il venir meno dell'iscrizione al registro dei Revisori legali, comporta la cancellazione dell'elenco.

Art. 6

Scelta dei componenti dei collegi sindacali

1. Gli IACP provinciali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario al competente Servizio della Regione Puglia almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione.
2. Il Servizio competente comunica agli IACP interessati ed ai soggetti iscritti alla sezione provinciale dell'elenco, mediante avviso sul sito istituzionale della Regione, il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede del Servizio stesso. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Dirigente del Servizio competente o di un suo delegato e di due dipendenti in funzione di testimoni, si procede al sorteggio con procedura informatizzata, dall'articolazione provinciale dell'elenco dei revisori legali.
3. Sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, cinque nominativi: i primi tre sono designati come per la nomina dei componenti effettivi nel Collegio, mentre gli altri due subentrano, nell'ordine di estrazione, in caso di supplenza.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Dirigente del Servizio e dai due testimoni.
5. La nomina del Collegio o del singolo componente è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione di Giunta regionale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall'art. 2387 c.c. per i revisori ed i sindaci di società per azioni.

Art. 7

Presidente del collegio

1. Le funzioni di Presidente del Collegio dei sindaci sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore fra quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l'incarico; nel caso di incarico ricoperto presso enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la dimensione demografica è riferita al territorio su cui opera l'ente gestore.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 Agosto 2012

DENTAMARO